

**IN BREVE n. 049-2010**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **AUTO BLU ECOCOMPATIBILI**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento di una direttiva Ue: tutte le auto delle pubbliche amministrazioni dovranno rispondere a una serie di eco-requisiti relativi a livello di emissioni, compatibilità ambientale e risparmio energetico.

### **COVIP: UFFICIO RECLAMI SUI FONDI PENSIONE**

Con deliberazione 4 novembre 2010, incorso di pubblicazione sulla G.U., la Covip ha stabilito di istituire in forma elettronica la possibilità di inoltrare reclami per presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di un fondo pensione.

Il nuovo sistema reclami dovrebbe entrare in vigore col 1 aprile 2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - COVIP Deliberazione 4 novembre 2010 (documento 221)**

### **PRESCRIZIONE TARSU**

In base all'articolo 1 comma 163 delle legge 296/2006 (Finanziaria 2007) la Tarsu è soggetta e prescrizione triennale (*nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo*). Non è previsto obbligo né possono essere istituiti regolamenti locali di autotassazione.

Pertanto avendo presentato la denuncia di occupazione l'occupante ha assolto ogni dovere.

Se è decorso il terzo anno senza ricevimento di avviso bonario o cartella di pagamento viene meno l'obbligo del pagamento e il Comune non può più pretendere il pagamento per i periodi decaduti.

### **DALLA SRL MEDICA FATTURE SENZA IMPOSTA** da Sole 24 ore - risposta 4239

**D** - Tre medici del lavoro hanno costituito una Srl, che svolge attività di medicina del Lavoro. Si è provveduto a nominare direttore sanitario uno dei tre medici, socio della società. Le prestazioni di medicina del lavoro sono svolte dai tre medici (soci) e anche da altri medici (non soci). Viene nominato medico competente uno dei tre medici del lavoro socio della Srl. I medici, sia soci sia terzi liberi professionisti, fatturano la prestazione sanitaria alla Srl in esenzione Iva ex articolo 10, comma 18 del Dpr 633/72, e la Srl fattura alle società clienti (per le visite effettuate dai medici ai loro dipendenti) le visite mediche in esenzione Iva ex articolo, comma 18 del Dpr 633/72. Si chiede se è corretta la fatturazione in esenzione Iva (per le visite mediche) fatta dalla Srl alla società

clienti. Abbiamo notato che alcune Srl di medicina del Lavoro fatturano ai loro clienti le visite con Iva al 20 per cento.

**R** - La risposta è positiva. L'articolo 10, numero 18, del Dpr 633/72 ha carattere oggettivo: pertanto, è corretto che la società emetta fatture in regime di esenzione. La Corte di giustizia europea ha chiarito che l'esenzione da Iva prevista per le prestazioni mediche e paramediche dipende non tanto dalla forma giuridica del soggetto che fornisce le prestazioni, ma dal fatto che esse siano somministrate da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge (sentenza del 10 settembre 2002, emessa nella causa C-141/00).

Questo principio è peraltro condiviso anche dall'amministrazione finanziaria, come si evince, fra l'altro, dalla risoluzione 181/E del 18 settembre 2003.

### **PEREQUAZIONE PENSIONI 2011**

Il Ministero dell'economia e delle finanze con Decreto 19 novembre 2010 pubblicato sulla G.U. del 29 novembre ha ufficializzata la variazione percentuale del 0,7% della perequazione delle pensioni per l'anno 2009, dal 1° gennaio 2010. Ne deriva che per il 2010 non ci sarà nessun conguaglio né attivo, né passivo.

Per il 2010, invece, la percentuale di variazione è determinata in misura pari a +1,4, dal 1° gennaio 2011 (in via presuntiva con conguaglio a fine 2011 sui dati reali).

Essendo decaduto il provvedimento che aveva previsto per il 2008-2009-2010 il 100% dell'indice Istat sugli importi mensili sino a 5 volte il trattamento minimo Inps e il 75% sulla quota mensile eccedente 5 volte l'importo del trattamento minimo, in assenza di un apposito intervento legislativo si ritorna alla perequazione automatica del passato e precisamente:

<b>AUMENTI 2011</b>	
<b>Pensioni minime</b>	
pensione sociale	€ 343,90
assegno sociale	€ 417,30
trattamento minimo	€ 467,43
<b>Pensioni superiori al minimo (Inps e Inpdap)</b>	
Importi al dicembre 2010	Aumenti 2011
fino a € 1.382,91	1,4% pari a 100% Istat
da € 1.382,92 a € 2.304,85	1,26% pari a 90% Istat
da € 2.304,86	1,05% pari a 75% Istat

### **INPS - NUOVA MODULISTICA**

L'INPS col messaggio 23 novembre 2010, n. 29485 rende noto che, al fine di una ulteriore semplificazione della modulistica relativa alle prestazioni economiche di maternità/paternità, sono

stati integrati e/o modificati alcuni modelli di domanda, quali **SR01**, **SR23** ed **SR28**, ed eliminati altri, quali SR29, SR14, SR59 ed SR74.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS SR01 Ind. Maternità-paternità (documento 223)**  
**INPS SR23 Ind. Congedo parentale (documento 224)**  
**INPS SR28 Assegno mater. dello Stato (documento 225)**

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Infortunio in itinere**

L'infortunio viene indennizzato anche quando il tragitto percorso non si rivela il più breve ma il più comodo

*Corte di Cassazione sezione lavoro - sentenza n. 20221 del 24.9.2010*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 20221/2010 (documento 222)**

### **Infortuni dell'operaio in casa del committente**

Chi fa lavorare nella propria abitazione un operaio, privo dei requisiti, è responsabile in caso di infortunio se non ha adottato le dovute misure di sicurezza.

*Corte di Cassazione sezione lavoro - sentenza n. 42465/2010*

## **POLIZZE LONG TERM CARE**

Poiché incominciano ad essere pubblicizzate dalle Compagnie di assicurazione polizze per copertura del Long term care anche con proposte di aggregarle a Fondi pensione o tramutare le parte delle rendite a termine di un Fondo pensione in copertura assicurativa LTC, riteniamo di un certo interesse riportare questa scheda tecnica.

### **Polizze LTC**

Si tratta di prodotti previdenziali dedicati a chi vuole assicurarsi rispetto al rischio di diventare, con il passare degli anni, non autosufficiente o comunque di avere bisogno di una copertura economica per far fronte a una eventuale malattia cronica.

Il mercato è ampio, basti pensare che secondo le stime dell'Istat nel 2010 coloro che supereranno i 65 anni di età saranno pari al 20,4% della popolazione e saliranno al 27% nel 2030.

Per far fronte al problema in Lombardia dovrebbe partire in via sperimentale un piano di finanziamenti destinati sia ai servizi sia alla prevenzione/formazione degli operatori.

È sostanzialmente agli over 65 che si rivolgono oggi le compagnie assicurative con l'offerta delle polizze Ltc.

Anche in Italia si stanno sviluppando queste forme di investimento previdenziale. Alcuni gruppi hanno già lanciato prodotti specifici, altri invece si stanno preparando ad aggredire questo mercato.

Il prodotto in generale permette di accumulare dei risparmi che al verificarsi dell'evento negativo, infermità permanente o perdita dell'autosufficienza, daranno diritto a ricevere un capitale o una rendita mensile per il periodo nel quale si verifica la condizione di non autosufficienza (anche per tutta la vita).

In Italia si stima che il costo mensile del ricovero in una casa di cura si aggiri sui 2mila-3mila €, si paga poco meno per l'assistenza in casa nell'arco delle 24 ore, oneri che non tutti possono sostenere.

Per questo le polizze Ltc si basano sul principio di potere contare su una cifra mensile vitalizia, su un capitale oppure su servizi di assistenza. La rendita viene riconosciuta con la misurazione di

alcune attività elementari della vita quotidiana (Adl, activities of daily living) che l'individuo non riesce più a svolgere autonomamente come muoversi, lavarsi, nutrirsi, vestirsi e così via.

L'indennità offerta si aggira tra i 500 e i 3mila € al mese in base al premio pagato, che dipende dall'età dell'assicurato, dal sesso (le donne pagano di più) e dall'ammontare dell'indennità.

In genere è previsto un "periodo di carenza" o giorni di inabilità prima che si abbia diritto a percepire l'indennità. L'età ideale per iniziare ad accumulare il capitale mediante questo prodotto di investimento è entro i 45 anni, età in cui i premi non sono ancora elevati.

Per gli assicuratori risulta problematico considerare correttamente sia il rischio aggregato, comune a tutti i soggetti, il quale dipende dall'andamento dei prezzi dei servizi garantiti agli assicurati, dai tassi futuri di mortalità e di morbilità etc., sia il rischio specifico dell'individuo, dato dalla probabilità di sopravvivenza, di incorrere in una disabilità per quanto tempo etc. Data la forte incertezza del rischio aggregato, le polizze spesso prevedono la corresponsione di una rendita di ammontare prefissato, indipendente dai prezzi reali delle prestazioni.

Un altro limite dell'offerta, in risposta questa volta ai pericoli di moral hazard e di adverse selection, è rappresentato dalle clausole di esclusione dai tetti e dalle franchigie. Chiaramente se il pricing non riesce a tener conto dei diversi livelli di rischio dei sottoscrittori, l'assicuratore preferirà escludere a priori le categorie ritenute più a rischio (quindi più bisognose) e si premunisce fissando dei tetti. Spesso le Compagnie escludono malattie pregresse, prevedono massimali bassi e percentuali di rimborso contenute. Al fine di evitare l'adverse selection, si prevede spesso un periodo di carenza, in cui il premio viene pagato e la copertura non è assicurata. Così facendo si evita di erogare prestazioni a soggetti già altamente a rischio al momento della firma. Viene poi contemplato un periodo di franchigia, lasso di tempo tra la data di denuncia della sopravvenuta non autosufficienza e quella di erogazione della prestazione.

## **PREVIDENZA - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI**

In caso di mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, peraltro riscossi dal lavoratore, l'INPDAP è tenuta al pagamento della pensione di tutto il periodo lavorato compresi i periodi per i quali i contributi non sono stati versati.